


COMUNE DI CORREZZANA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

IL SINDACO
(Betti Dr. Desiderio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Francesca Maria Vittorio)



CAPITOLO I FINALITÀ

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di sovvenzioni, di contributi, di presidi e ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed in conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. Per "concessione di sovvenzione" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc:
- per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc;
- per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione, in particolare si intende per "sussidio" l'intervento che concorre in via generale al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario" l'intervento che concorre al superamento di particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario,
- per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporto, mensa, ecc) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino o Ente pubblico o privato, Associazione, comitato può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede o operano.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

CAPO II PROCEDURE

ART. 6

1. Le concessioni di finanziamenti e benefici economici sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Le istanze per la concessione di contributi o altri benefici dovranno pervenire il 31.07. di ogni anno.

In casi eccezionali o motivati da ragioni straordinarie di urgenza, potranno essere prese in considerazione anche le istanze pervenute successivamente a detto termine nell'ambito degli stanziamenti previsti in bilancio.

3. Con apposito atto, la Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio competente, entro il mese di novembre approverà l'elenco delle persone cui il sussidio sarà erogato o revocato oppure variato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

4. In via transitoria eccezionalmente per l'anno 1992, gli stessi potranno essere erogati con deliberazione della G.C. in deroga al termine stabilito al comma precedente.

ART. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ART. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, il quale dovrà fornire risposta scritta circa l'ammissibilità o meno della richiesta entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista dal presente regolamento.

2. Le istanze istruite sono rimesse dal settore competente alla Giunta Comunale riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore dei soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere la settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

5. Nel caso di accoglimento della domanda, la Giunta Comunale nell'ambito dello stanziamento effettuato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio provvederà a deliberare l'erogazione dei relativi contributi entro i 90 giorni successivi alla risposta di cui al comma precedente e comunque entro il mese di dicembre di ogni anno.

ART. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore dei soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere la settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

5. Nel caso di accoglimento della domanda, la Giunta Comunale nell'ambito dello stanziamento effettuato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio provvederà a deliberare l'erogazione dei relativi contributi entro i 90 giorni successivi alla risposta di cui al comma precedente e comunque entro il mese di dicembre di ogni anno.

ART. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

CAPO III
SETTORI DI INTERVENTO

ART. 10

1. I settori per i quali l'amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Attività educative culturali e di informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. La concessione di benefici avviene nell'ambito delle risorse attribuite con gli appositi stanziamenti del Bilancio annuale.

3. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

4. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc, aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

5. Le sovvenzioni ed i contributi possono avere carattere:

a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita senza costituire impegno per esercizi futuri, in tal caso sono erogati con delibera della Giunta Comunale;

b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri, in tal caso sono erogati con delibera del Consiglio Comunale.

6. Le concessioni di cui all'art. 12 della L. 07.08.1990, n. 241 potranno essere assegnate solo a seguito di domanda motivata e documentata o su iniziativa della Giunta Comunale.

Solo nei casi di assoluta urgenza tali concessioni potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati a mezzo dell'Ufficio di Economato.

Le concessioni di cui sopra dovranno essere regolate entro 30 giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 02.03.1989, n. 66.

CAPO IV
SOGGETTI AMMESSI

ART. 11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune ai sensi dell'art. 12, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati costituiti da almeno un anno, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno un anno, la richiesta dell'intervento, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Rappresentante Legale dell'Associazione.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici.

3. In ogni caso le associazioni e gli organi di cui alle lettere C e D devono essere iscritti all'Albo delle Libere Associazioni del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dello Statuto Comunale.

4. La Giunta delibera in ordine alla istituzione ed al periodico aggiornamento di un registro delle Associazioni, degli Enti e degli organismi che operano sul territorio, con finalità culturali, sociali, religiose ed economiche, nei settori di cui all'art. 10, previa istanza degli interessati.

CAPO V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 12
(Persone fisiche)

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autentica ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione della somma assegnata viene effettuata dall'ente secondo i criteri, le modalità, i termini stabiliti dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, e nel rispetto della normativa stabilita dalla L.R. n. 1/86, come modificata dalla L.R. n. 25/90, quanto alle fasce di reddito familiare legittimanti gli interventi di sostegno economico da parte degli Enti locali.

4. Con gli interventi di sussidio ed ausilio finanziario, l'Amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

Ogni intervento dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

5. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito capitolo stanziato in bilancio e destinato per queste finalità con apposito ordine di servizio motivato.

Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata nei casi di assoluta urgenza.

Le concessioni di cui sopra dovranno, in ogni caso, essere regolarizzate entro 30 giorni, e comunque entro la fine dell'esercizio, ai sensi dell'art. 23, 3° e 4° comma del D.L. n. 66/89, applicabile per analogia alla fattispecie in esame.

ART. 13

(Enti Pubblici/Privati - Associazioni: contributi annuali)

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, 1° comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, in ogni caso, da copia del bilancio di previsione e da una relazione sul programma di attività.

Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione all'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazioni il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene, in unica soluzione, secondo i criteri, le modalità, i termini di cui all'art. 6 con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro l'anno cui si riferisce il contributo, fermo restando che

nessuna somma potrà essere erogata se non alla data di esecutività della delibera suddetta.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

5. La mancata presentazione della relazione di cui al comma 1) comporterà la decadenza a partecipare dei contributi.

ART. 14

(Enti Pubblici - Privati - Associazioni - Comitati:
Contributi una Tantum)

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta in unica soluzione secondo i criteri le modalità, i termini di cui all'art. 6 con la deliberazione della Giunta Comunale, fermo restando che nessuna somma potrà essere erogata se non alla data di esecutività della delibera suddetta. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 15

1. L'intervento del comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 13.

2. Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 16

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART. 17

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

3. Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti pubblici o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

4. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili e mobili registrati da parte di enti e sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

5. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

6. La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

7. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito contratto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

8. La concessione dei beni sarà disposta dalla Giunta Comunale e dovrà risultare da regolare contratto. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. A tale deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui sopra.

9. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto contratto.

10. In tutti i casi potrà essere richiesto il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

CAPO VI
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 18

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

ART. 19

1. Nel Bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 18 e tenuto conto di quanto stabilito dal terzo e quarto comma dell'art. 12 e comunque secondo i criteri e le modalità di erogazione e di fruizione dei sussidi socio - assistenziali definiti dal Consiglio Comunale con prossima deliberazione.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

CAPO VII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 20

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportiva amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il comune può concedere contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

6. La concessione di contributi per il finanziamento di enti o associazioni dovrà tenere conto della effettiva rilevanza dell'attività e dei benefici diretti che apporta alla comunità. E' obbligatorio per il Beneficiario depositare l'atto costitutivo e i consuntivi annuali e le relazioni delle attività svolte.

ART. 21

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3, del precedente art. 20, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale e dovrà risultare da regolare contratto e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla - osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

3. In ogni caso dovranno essere osservate le procedure e le condizioni stabilite dal precedente art. 17 e le norme dei Regolamenti Comunali per l'uso dei beni comunali.

CAPO VII
SVILUPPO ECONOMICO

ART. 22

1. Le funzioni del comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

c) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro - loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

3. La concessione di contributi una - tantum per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

ART. 23

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera c) del comma primo del precedente art. 22 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

CAPO IX
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 24

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;

c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione dell'opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;

e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 25

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apportati che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. Per le finalità di attuazione del diritto allo studio ed in conformità al disposto delle normative poste dalle leggi regionali in materia possono essere erogati contributi di funzionamento agli Enti che svolgono attività educative. La concessione è subordinata in via normale ad atto deliberativo della Giunta Comunale ed all'approvazione di apposita convenzione che dovrà contenere le clausole previste dalle disposizioni regionali e la presentazione di relazione del consuntivo annuale.

3. Sono ammessi contributi straordinari per particolari esigenze iniziative nel campo dell'educazione, a favore degli Enti/Associazioni che operano nel settore, purchè non siano di competenza di altri Enti. Sono previsti anche contributi individuali nei casi ammessi dalle norme regionali.

CAPO X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 26

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI
INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 27

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

ART. 28
PATROCINIO COMUNALE

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta.

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per tali benefici deve essere richiesto l'intervento del comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con cui promuove l'iniziativa.

CAPO XII
L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 29

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio Comunale.
2. Con la prima istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma dell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 30

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 31

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.